



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Prima Sezione Civile

N. R.G. 994/2025

Il Tribunale, in persona del Giudice Massimiliano Segarizzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado promossa da

- *Parte_1* (C.F. *C.F._1*), rappresentato e difeso, giusta procura da considerarsi in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Sergio Calveti del Foro di Treviso

Parte attrice

nei confronti di

- *Controparte_1* p.iva *P.IVA_1*, in persona della procuratrice speciale dott.ssa *CP_2* rappresentata e difesa, giusta procura da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Fabio Civale del Foro di Milano e dall'Avv. Stefan Pittracher del Foro di Bolzano

Parte convenuta

con oggetto: Intermediazione finanziaria;

causa trattenuta in decisione in data 05.06.2026 rassegnate le seguenti

CONCLUSIONI

- dal procuratore di parte attrice *Parte_1*, come da note scritte per la precisazione delle conclusioni ex art. 189, co. 1, c.p.c. di data 01.04.2026:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

A) in via principale:

1) accertare e dichiarare, anche ex artt. 1218, 1228, 1710 e ss. c.c., nonché art. 1175, 1176, c. 2, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e 94 del D.Lgs. n. 58/1998, artt. 27-56 del Reg. *CP_3* n. 16190/2007, art. 18 del Reg. *CP_3* n. 17130/2010, nonché in ragione della violazione di ogni

altra disposizione di legge, regolamento e/o contratto invocata in narrativa, la responsabilità nonché il grave inadempimento ex artt. 1453 e 1455 c.c. della Controparte_1 in relazione a ciascuno degli acquisti di azioni dedotti in narrativa, così come del presupposto contratto-quadro e 2) conseguentemente disporre anche ex art. 1453 c.c. la risoluzione per inadempimento, imputabile alla Controparte_1, dei contratti di acquisto delle azioni dedotti in narrativa e 3) per l'effetto condannare la Controparte_1 alla restituzione della somma di € 15.411,50 in favore dell'odierno attore, sig. Parte_1 anche quale importo dalla stessa Controparte_1 indebitamente percepito in forza dei contratti di acquisto delle azioni dedotti in narrativa, o alla restituzione di quella somma che dovesse risultare dovuta a seguito della vendita delle azioni di cui trattasi, costituita dalla differenza tra l'importo destinato all'acquisto delle azioni per cui è causa e la somma realizzata con la vendita delle stesse o con l'eventuale attribuzione di titoli sostitutivi, e, in ogni caso, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., nonché con condanna al risarcimento di ogni conseguente danno, oltre rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti di BOT o CCT, dal giorno dell'acquisto sino al saldo, nonché oltre interessi legali ex art. 1284, c. 1, c.c., dal giorno dell'acquisto sino alla proposizione della domanda giudiziale, ed ex art. 1284, c. 4, c.c., e D.Lgs. n. 192/2012, dalla domanda giudiziale sino al saldo;

B) in via subordinata:

previo sempre l'accertamento delle violazioni di cui al punto A-1) delle presenti conclusioni, condannare la Controparte_1 al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., anche in via autonoma rispetto all'invocata risoluzione, per un importo pari a quanto precisato al precedente punto A-3) delle presenti conclusioni, o in quella misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa;

C) in via di ulteriore subordine:

accertare e dichiarare che la condotta della Controparte_1 ha integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 al risarcimento dei danni nella misura di cui al punto A-3) delle presenti conclusioni, ovvero nella misura ritenuta di giustizia anche a seguito di valutazione equitativa;

D) in via di estremo subordine e salvo gravame:

accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali ascrivibili alla *Controparte_1* per le violazioni ed i fatti tutti contestati nel presente atto, anche ex art. 1337, 1338, 2043, 2049, 2059, 1218, 1228, 1710 e ss., 1856 c.c., nonché 1174, 1175, 1176, c. 2, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e 30 del D.Lgs. n. 58/1998, artt. 27-56 del Reg. *CP_3* n. 16190/2007, art. 18 Reg. *CP_3* n. 17130/2010, nonché in ragione della violazione di ogni altra disposizione di legge, regolamento e/o contratto invocata in narrativa e, per l'effetto, condannare la *Controparte_1* al risarcimento dei danni nella misura di cui al punto A-3) delle presenti conclusioni ovvero nella misura ritenuta di giustizia anche a seguito di valutazione equitativa, nonché i danni tutti patiti e patienti, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2, 41 e 47 Cost., 2059 c.c., da determinarsi anche equitativamente ex artt. 1226 e 2056 c.c., in quanto derivanti dagli illeciti tutti identificati nel presente atto, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno dal di del dovuto al saldo ex artt. 1224 e 1284 c.c.;

E) in via istruttoria:

L'odierna attrice chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia disporre ordine ex art. 210 c.p.c. a carico di *Controparte_1* teso all'esibizione in giudizio di tutti i documenti alla stessa richiesti e mai consegnati, ovvero:

- 1) copia di tutti i contratti di acquisto delle azioni emesse da *CP_4* ed acquistate dall'odierna attrice, anche in sede di adesione agli aumenti di capitale nel tempo lanciati da *CP_4* unitamente alle relative valutazioni di adeguatezza/appropriatezza ed ai relativi fissati bollati;
- 2) copia dell'estratto da libro soci relativo all'odierna attrice riportante la movimentazione delle azioni emesse da *CP_4*
- 3) copia dell'elenco/report movimenti delle azioni emesse da *CP_4* relativo all'odierna attrice.

La richiesta ex art. 210 c.p.c. viene formulata anche alla luce di quanto previsto dal contratto quadro in atti, ovvero che: Nella prestazione dei servizi ed attività di investimento ed accessori, gli strumenti finanziari dei singoli clienti detenuti dalla *CP_1* costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della *CP_1* stessa e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

Presso la CP_1 sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla stessa per conto della clientela.

Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate.

Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) ovvero con gli strumenti finanziari per i quali la CP_1 presta il servizio di custodia e amministrazione.

Nelle evidenze, la CP_1 indica, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei clienti, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento (Documento contenente informazioni su Banca Popolare dell'Alto Adige società cooperativa per azioni, sui servizi prestati, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati, art. 2.1 (Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei clienti)).

Essendo detto contratto in essere, la CP_4 è tenuta ad adempiere a quanto dallo stesso previsto e, pertanto, ad esibire e consegnare tutti i documenti richiesti e finora mai consegnati.

F) in ogni caso:

con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre che del procedimento di mediazione, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con istanza dello scrivente difensore di distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c.”

➤ dal procuratore di parte convenuta Controparte_1

come da foglio di precisazione delle conclusioni di data 31.03.2026:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE

- accertare e dichiarare l'insussistenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo a parte attrice e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità del presente giudizio e dell'azione avversaria;

- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancanza di effettivo esperimento del procedimento di mediazione;
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per carenza dei presupposti dell'azione risarcitoria;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di risoluzione e ripetizione proposta dall'attore per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 2935 e 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte attrice a titolo contrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte attrice a titolo pre-contrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;

NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE

- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
- dichiarare tenuta e condannare controparte al risarcimento danni ex art. 96, primo comma, c.p.c. per lite temeraria;

IN VIA SUBORDINATA

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione proposta da parte attrice in relazione alle operazioni di cui è causa e di conseguente condanna di Controparte_1 [...] alla restituzione delle somme versate dall'attore in relazione alle operazioni di investimento oggetto di causa, accertare e dichiarare l'obbligo del Cliente medesimo e, per l'effetto, condannare il medesimo alla restituzione a Controparte_1 dei titoli

oggetto di causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo, azione gratuita assegnata, plusvalenza o utile incassato in ragione delle operazioni di cui è causa, oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a rispettivo credito tra le parti;

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta ex adverso, escludere o ridurre la condanna di *Controparte_1* alla minor somma possibile in ragione del valore attuale delle azioni, delle azioni gratuite assegnate, dei dividendi percepiti e del determinante concorso di colpa dell'attore per le ragioni esposte in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.;

- dichiarare tenuta e condannare controparte al risarcimento danni ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per lite temeraria, nella somma ritenuta di giustizia da parte dell'Ill.mo Tribunale adito, da determinarsi anche in via equitativa;

IN VIA ISTRUTTORIA

- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa.

Con ogni riserva di merito e istruttoria.

Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge.

Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Cenni processuali e allegazioni delle parti

1.1. Oggetto del procedimento sono le domande di risoluzione, in subordine di risarcimento dei danni, proposte da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* (in seguito *CP_5*) per violazioni imputabili all'istituto di credito in occasione dell'intermediazione nell'acquisto di azioni di propria emissione, con riferimento alle norme di validità e comportamento previste dalla disciplina finanziaria in tema, fra l'altro, di informativa, adeguatezza e appropriatezza dell'investimento.

A fondamento parte attrice ha esposto di intrattenere rapporti con *CP_5*, con cui ha stipulato in data 19.09.2012 il contratto quadro per la prestazione dei servizi di collocamento, ricezione e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini su strumenti finanziari, nonché di deposito titoli a custodia e amministrazione; in orizzonti temporali non meglio delimitati nell'atto introduttivo avrebbe acquistato n. 300 azioni al prezzo di € 18,44 cadauna, operazione in relazione alla quale la Banca non avrebbe mai consegnato copia della

documentazione né alla parte, né al difensore; quindi, sempre in date imprecise, avrebbe acquistato ulteriori n. 250 azioni ad un prezzo di € 19,55 ciascuna, nonché ulteriori n. 260 azioni al prezzo di € 19,20 ciascuna. Complessivamente, dunque, l'attore avrebbe acquistato azioni **CP_5** ad un prezzo di € 15.411,50.

Con la trasformazione dell'istituto in **CP_I** nell'ottobre 2016 le azioni sarebbero state quotate in € 12,10 cadauna ed indicate come illiquide negli estratti conto, mentre all'attualità verrebbero scambiate al prezzo di € 8,30.

1.2. Parte convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio ed in via preliminare ha eccepito l'improcedibilità delle domande attoree per mancato esperimento di valido procedimento di mediazione da parte del sig. **Pt_I** nonché per carenza di un danno risarcibile; quindi ha eccepito l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. dell'azione di risoluzione ovvero restitutoria e risarcitoria a titolo di responsabilità contrattuale in relazione agli acquisti sottoscritti dieci anni prima della notifica della citazione e quindi entro il 19.03.2015; l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. dell'azione risarcitoria precontrattuale ed extracontrattuale, nonché la prescrizione quinquennale dell'obbligazione relativa agli interessi ex art. 2948 c.c.; nel merito ha insistito per la reiezione di tutte le domande, eccependo il difetto di prova dell'acquisto di n. 300 azioni prima del 2014 e sostenendo l'infondatezza di ogni doglianza, oltre a negare l'esistenza di un obbligo di consegna del Prospetto Informativo, tanto per le operazioni sul mercato secondario (assenza di aumento di capitale), quanto sul mercato primario, per le quali l'art. 94 TUF imporrebbe solo la pubblicazione e messa a disposizione del prospetto approvato dalla **CP_3**.

In particolare, la banca avrebbe operato diligentemente, avendo eseguito le verifiche di adeguatezza e appropriatezza, mentre l'attore avrebbe vantato conoscenze ed esperienze sufficienti, con conseguente infondatezza nel merito delle domande spiegate.

Ha negato la natura illiquida delle proprie azioni al momento dell'acquisto. Infine, la banca ha dedotto l'assenza di danno, poiché le azioni verrebbero scambiate all'attualità al prezzo di € 12,30 cadauna mentre dalle azioni oggetto di causa l'attore avrebbe percepito dividendi per € 1.284,79, oltre ad aver ricevuto n. 68 azioni della **CP_I** a titolo gratuito, oltre a percepire in futuro ulteriori dividendi sulle complessive n. 878 azioni ora possedute.

Infine, si è opposta all'istanza di esibizione avversaria, in quanto generica, sostenendo inoltre di aver già consegnato a parte attrice tutta la documentazione in possesso della banca.

1.3. La causa è stata istruita mediante la sola acquisizione delle produzioni documentali.

Si rileva, per quanto di interesse, che nelle note di precisazione parte convenuta ha allegato l'assegnazione di ulteriori n. 8 azioni gratuite, mentre nella comparsa conclusionale ha allegato la distribuzione di ulteriori dividendi nella misura di € 1,35 lordi (€ 0,99 netti) per azione.

Scaduto il termine del 04.07.2026 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art.1 27-ter c.p.c., la causa è stata quindi trattenuta in decisione con ordinanza di data 05.07.2026.

2. Sul procedimento di mediazione

2.1. L'eccezione sollevata dalla convenuta, in relazione al difetto della condizione di procedibilità, è infondata.

Risulta provato che l'odierno attore abbia instaurato il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (doc. 7 attore).

Nessuna norma, inoltre, vieta di esperire cumulativamente da parte di più soggetti il tentativo di mediazione nei confronti della stessa controparte, qualora vengano in rilievo identiche questioni, in applicazione dei medesimi principi di cui all'art. 103 c.p.c., senza che perciò solo venga meno l'effettività del tentativo di soluzione bonaria.

Dalla giurisprudenza richiamata dalla convenuta si evince che la mera presenza del difensore, munito della sola procura alle liti, non è sufficiente, ma non risulta escludere espressamente che lo stesso difensore possa partecipare quale rappresentante sostanziale della parte. Una diversa lettura si porrebbe, comunque, in contrasto con il principio ribadito da Cass. n. 14676/2025, che ha ritenuto integrata la condizione di procedibilità nel caso di parte rappresentata dal solo difensore munito di procura sostanziale.

Nel caso di specie, il procedimento è stato effettivamente esperito da parte del sig. *Parte I* [...], nell'occasione rappresentato dall'Avv. Sergio Calveti, cui ha rilasciato apposita procura sostanziale ai fini della mediazione, conferendogli *“il pieno potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto del richiamato procedimento di mediazione e di fare tutto quanto altro utile ed opportuno per il fine di questa procura”* (doc. 31 attore). Pertanto, risulta irrilevante la mancata precisazione dei motivi per cui l'odierno attore non ha partecipato personalmente all'incontro del 23.07.2024, considerati gli ampi poteri che sono stati conferiti al rappresentante, in ossequio ai principi stabiliti dalla Suprema Corte con ordinanza n. 18106/2024 e da ultimo ribaditi nell'arresto invocato n. 9608/2026.

3. Sull'eccezione di prescrizione ex art. 2946 c.c.

3.1. Va ricordata innanzitutto l'autonoma rilevanza di ogni contratto di acquisto, come affermata dalla giurisprudenza di legittimità: *“Le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo”* (Cass. ord. n. 8997/2021; cfr. Cass. ord. n. 423/2025).

La scarna allegazione attorea non ricostruisce nel dettaglio le singole operazioni di acquisto di azioni CP_5, rimandando sovente al deposito massivo, anche mediante unica cartella zippata, di plurimi documenti.

In ogni caso, dalle produzioni delle parti si evince quanto segue:

- in data 20.09.2012 il signor Parte_1 chiedeva di essere ammesso alla qualità di socio di CP_5 a seguito dell'acquisto di n. 100 azioni al prezzo di € 18,50 ciascuna (docc. 3 e 43, pag. 1, attore – doc. 25 convenuta);
- a seguito della sottoscrizione dell'adesione all'aumento di capitale in data 05.11.2012, l'attore esercitava il diritto di opzione per n. 10 azioni CP_5 ed acquistava ulteriori n. 190 azioni BPPA rimaste inoplate al prezzo di € 18,35 ciascuna con valuta 28.12.2012 (doc. 43 attore, pag. 2 – doc. 26 convenuta);
- nel primo estratto conto titoli risalente al 30.06.2013 il portafoglio dei signori Parte_1 [...] e Controparte_6 annoverava n. 600 azioni CP_5, corrispondenti a due blocchi di n. 300 azioni ciascuno, verosimilmente riferiti ai due intestatari (doc. 4 attore, pag. 59 – doc. 4 convenuta, pag. 59);
- in data 05.11.2014 l'attore acquistava n. 260 azioni CP_5 al prezzo di € 19,20 ciascuna per un controvalore complessivo di € 4.992,00 (doc. 3 attore – doc. 3 convenuta);
- in data 09.04.2015 l'attore acquistava n. 250 azioni CP_5 al prezzo di € 19,55 ciascuna per un controvalore complessivo di € 4.887,50 con valuta dal 14.03.2016 (doc. 3 attore – doc. 4 convenuta);
- in data 19.04.2016 l'attore ordinava alla convenuta di vendere fino al 29.12.2016 n. 810 azioni CP_5 – corrispondente all'intero pacchetto detenuto in base agli estratti conti in atti – al prezzo di € 19,65 ciascuna (doc. 3 attore);

- in data 05.09.2018 l'attore ordinava alla convenuta di vendere fino al 02.11.2018 n. 810 azioni *CP_5* al prezzo di € 13,50 ciascuna (doc. 3 attore);
- in data 14.12.2023 venivano assegnate all'attore a titolo gratuito n. 40 azioni ed in data 20.04.2024 ulteriori n. 28 azioni (doc. 14 convenuta);
- alla data del 25.09.2024 il sig. *Pt_1* risulta possedere n. 810 azioni *CP_5* (v. estratto libro soci sub doc. 24 convenuta);
- in data 16.10.2025 venivano assegnate all'attore a titolo gratuito ulteriori n. 8 azioni (doc. 29 convenuta);
- alla data di erogazione del dividendo del 22.04.2026 il signor *Pt_1* possedeva n. 886 azioni *CP_5* (doc. 35 convenuta).

3.2. Ciò posto, l'eccezione di prescrizione decennale delle domande di risoluzione e restitutorie sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art. 2946 cod. civ. è fondata in relazione ai contratti di acquisto conclusi 10 anni prima della notificazione dell'atto introduttivo, avvenuta in data 19.03.2025.

Si ricorda che per l'azione di risoluzione il termine prescrizionale inizia a decorrere dal momento in cui si verifica l'inadempimento, senza che possano rilevare circostanze di carattere soggettivo in capo all'acquirente, il quale abbia ignorato la mancanza corrispondenza del bene venduto alle caratteristiche pattuite; per consolidato indirizzo, infatti, ai fini della sospensione del termine di prescrizione rileva l'impossibilità che derivi da cause giuridiche, ma non rilevano impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto, tra i quali devono annoverarsi l'ignoranza del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di esso e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. Cass. ord. n. 996/2022).

Nell'azione di risoluzione del contratto per inadempimento, l'effetto interruttivo della prescrizione segue unicamente all'esercizio della relativa domanda giudiziale, risultando inidoneo qualsiasi atto stragiudiziale di costituzione in mora (cfr. Cass. ord. n. 8417/2016; conf. Cass. ord. n. 20705/2017).

Non possono quindi ritenersi idonei ad eventuali fini interruttivi del termine prescrizionale il reclamo proposto dall'investitore in data 02.10.2023 (doc. 6 attore), fermo restando che esso risulta comunque inidoneo ad interrompere la prescrizione con riguardo alle azioni acquistate in data antecedente all'ottobre 2013, al pari dell'istanza di mediazione conclusasi con verbale negativo d.d. 23.07.2024 (doc. 7 attore).

L'azione è pertanto meritevole di reiezione con riguardo alle n. 300 azioni acquistate nel 2012, essendo trascorsi oltre 10 anni dal perfezionamento delle operazioni in relazione alle quali l'attore imputa l'inadempimento della convenuta agli obblighi informativi.

4. Sulla domanda risarcitoria svolta in subordine afferente alle azioni acquistate nel 2012

4.1. Con riguardo all'azione di risarcimento del danno proposta in via subordinata da parte attrice, si ricorda che in materia di investimenti il termine prescrizione decorre solo dal momento in cui il pregiudizio si estrinseca in una forma percepibile dal cliente con ragionevole certezza sia in ordine all'illecito, sia in ordine al nesso eziologico tra l'uno e l'altro, consacrandosi nel momento in cui il cliente danneggiato raggiunge la ragionevole certezza dell'impossibilità di recuperare il proprio investimento (cfr. *ex multis* Cass. sent. n. 4683/2020, Cass. ord. n. 2066/2023).

4.2. Nel caso di specie, tuttavia, la domanda risarcitoria non merita accoglimento.

Con riguardo alla responsabilità contrattuale dell'intermediario per carenze informative, la Suprema Corte ha recentemente stabilito il seguente importante principio di diritto con riguardo all'individuazione del momento in cui sussiste un danno percepibile per l'investitore:

“L'individuazione di quale sia il momento in cui, per il cliente/investitore, divenga o sia divenuto realmente percepibile il danno da ascrivere all'intermediario inadempiente ai propri obblighi informativi dipende dalle circostanze del singolo caso concreto e la relativa indagine deve necessariamente tenere conto, tra l'altro: i) della natura affatto peculiare dei beni (titoli azionari e/o obbligazionari; derivati e prodotti simili; etc.) generalmente oggetto delle fattispecie di intermediazione mobiliare, trattandosi di beni che, proprio per le loro caratteristiche tipiche, non sono assimilabili ad altri beni mobili; ii) del fatto che, nel caso degli investimenti finanziari, un danno risarcibile ex art. 1223 cod. civ. non può essere provocato dal normale andamento del valore e/o prezzo del titolo sul mercato secondario, in quanto tale circostanza, vale a dire la fluttuazione del titolo stesso, è ontologicamente connaturata alla natura mutevole della valorizzazione degli investimenti finanziari (soprattutto laddove si sia al cospetto di titoli azionari). È necessario, invece, un quid pluris, se del caso anche un evento “anomalo”, che, al contempo, disveli il rischio taciuto dall'intermediario e concretizzi la lesione patrimoniale” (Cass. sent. n. 32226/2024, enfasi aggiunta; conf. Cass. sent. n. 14019/2025).

Nella parte motiva la Corte di legittimità precisa la differenza ontologica rispetto all'azione di risoluzione e come la domanda risarcitoria postuli la prova del patimento effettivo di un danno in

relazione al bene della vita sotteso all'oggetto della intermediazione, ossia la dimostrazione della perdita irrimediabile, almeno in parte, delle somme investite in strumenti finanziari:

- “2.9.2. Innanzitutto, occorre premettere che qualsivoglia azione risarcitoria richiede il verificarsi/ manifestarsi di un danno, non potendo trovare seguito l'assunto per cui la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, è suscettibile di tutela risarcitoria. L'azione suddetta, infatti, costituisce la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta illegittima/illecita dei terzi. Essa è compensativa del bene della vita perduto, secondo le modalità del danno emergente se la perdita patrimoniale (o non patrimoniale) è in uscita, del lucro cessante se la perdita è in entrata. Il fatto costitutivo di tale azione, dunque, ove si versi in fattispecie di responsabilità contrattuale (come quella di cui oggi si discute, tenuto conto di quanto si è già detto in precedenza), non può coincidere senza residui con quello dell'azione di inadempimento e/o risoluzione ma deve contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile. Ciò vuol dire tenere ferma la distinzione, espressione della teoria causale del danno, fra causalità materiale e causalità giuridica.” (pag. 34);
 - “2.9.4. È opportuno, peraltro, individuare correttamente non solo l'illecito da cui far scaturire il diritto al risarcimento del danno, ma anche il bene della vita tutelato dalle norme applicabili al caso di specie. Proprio in relazione a questo secondo profilo, allora, è innegabile che, alla stregua delle già richiamate disposizioni di cui all'art. 21 T.U.F. (...) ed all'art. 28 del Regolamento Consob n. 11522/1998, (...), il bene della vita spettante al risparmiatore, come tutelato dalle norme appena richiamate, non è semplicemente il diritto a ricevere un'informativa diligente, corretta e trasparente, ma, soprattutto, il diritto ad assumere scelte d'investimento e disinvestimento “consapevoli”, vale a dire effettuate all'esito di una ponderazione svolta su informazioni corrette e complete. Ne consegue che l'illecito non è costituito, esclusivamente, dalla puntuale violazione dell'obbligo informativo, fine a sé stessa, bensì comprende lo stato di “inconsapevolezza” generato nel risparmiatore al momento dell'assunzione, nel mantenimento e nella dismissione delle proprie scelte d'investimento.
- 2.9.5. In altri termini, la lesione della libertà negoziale (tale dovendosi considerare il fatto di aver acquistato un titolo pericoloso senza averne avuto contezza) non è, di per sé,

produttiva di danni, sicché non può ancorarsi la decorrenza della prescrizione dell'azione risarcitoria de qua ad un momento nel quale non si è ancora realmente determinato un danno risarcibile. **Quest'ultimo, invero, può concretizzarsi – in via esemplificativa e senza alcuna pretesa di esaustività – allorquando accada un evento, quale può essere, nella specie, il default della emittente i titoli, che precluda, in tutto o in parte, la possibilità di recuperare il capitale investito oppure nel momento i cui i titoli stessi vengano disinvestiti, perché in tali evenienze può verificarsi, ragionevolmente, la perdita patrimoniale, che costituisce il danno di cui il cliente chiede il risarcimento ed un indefettibile presupposto dell'azione. È intuitivo, infatti, che fino a quando, in conseguenza dell'inadempimento, non si è prodotto un danno, di quest'ultimo non si può chiedere il risarcimento.**" (pagg.36-37, enfasi aggiunta);

- "2.9.6. Del resto, dal combinato disposto degli artt. 2935 (...), 1218 (...) e 1223 (...) del codice civile – questi ultimi due individuanti, rispettivamente, il titolo dell'azione risarcitoria e l'oggetto della relativa richiesta – emerge agevolmente che la tutela risarcitoria consta di tre presupposti indefettibili, vale a dire: i) l'inadempimento del debitore agli obblighi contrattuali; ii) l'imputabilità dell'inadempimento; iii) il danno che ne consegue. **Pertanto, se ancora non si è verificato/manifestato quest'ultimo, l'azione risarcitoria spettante al soggetto danneggiato nei confronti del danneggiante non può essere esercitata.**" (pag. 38, enfasi aggiunta);
- "2.10. L'individuazione, poi, di quale sia il momento in cui, per il cliente/investitore, divenga o sia divenuto realmente percepibile il danno lamentato è un'indagine che deve muovere, necessariamente, da un triplice rilievo: i) innanzitutto, dalla natura affatto peculiare dei beni (titoli azionari e/o obbligazionari; derivati e prodotti simili; etc.) generalmente oggetto delle fattispecie di intermediazione mobiliare come quella di cui oggi si discute. Si tratta, infatti, di beni che, proprio per le loro caratteristiche tipiche, non sono assimilabili ad altri beni mobili (ed alla disciplina per essi invocabile nell'ipotesi di azioni risarcitorie eventualmente derivante dalle vendite che li riguardino); ii) in secondo luogo, dal fatto che, **nel caso degli investimenti finanziari, è palese che un danno risarcibile ex art. 1223 cod. civ. non può essere provocato dal normale andamento del valore e/o prezzo del titolo sul mercato secondario, in quanto tale circostanza, vale a dire la fluttuazione del titolo stesso, è ontologicamente connaturata**

alla natura mutevole della valorizzazione degli investimenti finanziari (soprattutto laddove si sia al cospetto di titoli azionari). È necessario, invece, un quid pluris, se del caso anche un evento “anomalo”, che, al contempo, disveli il rischio taciuto dall’intermediario e concretizzi la lesione patrimoniale; ...” (pag. 43-44, enfasi aggiunta).

4.3. Lo scrivente Giudicante ritiene di aderire alla ricostruzione operata dalla Suprema Corte, secondo cui la mera fluttuazione del valore del titolo non integra un danno risarcibile, essendo invece necessario che sussista un danno percepibile in concreto, il quale può ricorrere in caso di *default* dell’emittente, vendita del titolo ad un prezzo inferiore a quello di acquisto o l’assoluta invendibilità del titolo.

Nel caso di specie non ricorre alcuna ipotesi riconducibile ad una cristallizzazione del pregiudizio, né un danno concretamente accertabile nel patrimonio dell’attore. Sebbene vi sia stata una temporanea difficoltà di vendita delle azioni CP_5, e l’odierno attore abbia ordinato invano alla convenuta di vendere le azioni nel 2016 e nel 2018, la banca ha dimostrato che al tempo in cui è stata promossa la presente azione giudiziaria gli scambi dello strumento in oggetto erano ripresi. Invero, agli atti risulta che già a partire dal mese di dicembre 2024 – sei anni dopo l’ultimo tentativo di vendita da parte dell’attore – erano ripresi in maniera significativa gli scambi delle azioni sulla piattaforma Vorvel ad un prezzo superiore ad € 10,60 (doc. 9 convenuta), avendo l’intermediario, in particolare, documentato un cospicuo scambio di azioni nei mesi di gennaio, febbraio ed aprile 2026 ad un prezzo che oscillava tra € 12,85 ed € 14,15 ad azione (doc. 33 e 36 convenuta).

Parte attrice, tuttavia, non ha tentato di vendere le azioni alla ripresa degli scambi e le detiene tutt’ora. Il valore attuale delle stesse non è molto lontano da quello d’acquisto nel 2012, pari a € 18,50 ovvero € 18,35.

La stessa oscillazione del valore del titolo dimostra l’inadeguatezza di un criterio risarcitorio fondato sulla sola differenza tra prezzo di acquisto e valore attuale, al netto dei dividendi percepiti. Tale parametro, infatti, non considera che, nello scenario favorevole, l’investitore può continuare a percepire dividendi ed a beneficiare di eventuali incrementi del titolo – oltre a poter esercitare i diritti concessi agli azionisti – mentre, in quello sfavorevole, può subire un pregiudizio ben più ampio, fino alla perdita integrale del valore dell’azione. In entrambi i casi, una liquidazione commisurata alla sola differenza tra valore di acquisto e valore attuale

esprimerebbe un dato istantaneo e astratto, privo di effettiva corrispondenza con la concreta consistenza del patrimonio dell'azionista.

Il danno non può, dunque, essere ravvisato nella differenza di valore tra momento di acquisto e momento della pronuncia, pari a pochi euro per azione, poiché nell'arco temporale intercorso (oltre 14 anni) parte attrice ha percepito cospicui dividendi (doc. 10, 10-bis, 28, 35 convenuta). Alla luce dei numerosi ulteriori dividendi erogati negli ultimi 4 anni, peraltro, la redditività del titolo è da considerare in crescita (cfr. docc. 10, 10-bis, 19, 28, 35 convenuta).

Pertanto, nella fattispecie in esame non risulta essere maturato in concreto nessun danno.

Ne consegue la reiezione della domanda risarcitoria svolta in subordine, con conseguente assorbimento della questione circa la prova dell'effettivo esborso per l'acquisto delle n. 300 azioni e dell'ammissibilità o meno dell'istanza di esibizione avanzata da parte attrice ai sensi dell'art. 210 c.p.c., risultando essa inconferente ai fini della decisione.

5. Sulla domanda di risoluzione in relazione agli acquisti del 2014 e del 2015

5.1. Permane da esaminare la fondatezza delle doglianze attore con riguardo all'acquisto di n. 260 azioni *CP_5* al prezzo di € 19,55 ciascuna in data 05.11.2014, nonché all'acquisto in data 09.04.2015 di altre n. 260 azioni *CP_5* al prezzo di € 19,20 cadauna.

Risulta incontestato che parte attrice abbia intrattenuto rapporti contrattuali con la banca convenuta. È inoltre documentale che in data 19.09.2012 abbia sottoscritto un contratto quadro per la prestazione dei servizi di collocamento, negoziazione in materia di investimenti, nonché di deposito e custodia titoli (doc. 1 attore).

Poiché l'eventuale inadempimento dell'intermediario nel fornire le informazioni al risparmiatore deve essere esaminato con riguardo al momento in cui l'operazione è stata conclusa, occorre valutare il quadro delle disposizioni all'epoca applicabile alla singola fattispecie.

È opportuno quindi ripercorrere brevemente la disciplina applicabile ai servizi di investimento, per poi esaminare le singole operazioni intercorse tra le parti e scrutinarle alla luce della normativa richiamata dalle parti.

5.1.1. Al tempo dei due ordini di acquisto, la normativa rilevante era quella del Testo Unico della Finanza, approvato con decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, nonché quella derivante dai Regolamenti *CP_3* vigenti *pro tempore*.

La norma primaria di cui all'art. 21, comma 1, del TUF prescrive(va) quanto segue:

“Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

- a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;*
- b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;*
- c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;*
- d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.”.*

Al successivo comma 1 bis, lettera a), l'articolo 21 dispone che, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, i soggetti abilitati devono adottare ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse con i clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi, mentre la lettera c) prevede l'obbligo di informare chiaramente della natura e delle fonti del conflitto di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi.

L'art. 23, comma 6, pone a carico dei soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori.

L'art. 25-bis, comma 1, estende l'applicazione degli artt. 21 e 23 alla sottoscrizione ed al collocamento di prodotti finanziari emesse da banche ed imprese di assicurazione.

5.1.2. Per quanto rileva nel caso di specie, le disposizioni del TUF sono integrate dal Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (Regolamento Intermediari), che ha sostituito il Regolamento n. 11522 del 1998 e che definisce i criteri di valutazione che gli intermediari devono adottare qualora siano chiamati a fornire servizi di consulenza o di gestione di portafoglio per conto degli investitori, ovvero servizi diversi da quello della consulenza.

In particolare, l'art. 27 del Regolamento prescrive che tutte le informazioni indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti (co. 1) e che gli intermediari forniscono ai clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del

tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole (co. 2).

L'art. 28 pone a carico degli intermediari l'obbligo di assicurare (co. 2) che le informazioni non sottolineino gli eventuali vantaggi potenziali di uno strumento finanziario senza fornire un'indicazione corretta ed evidente di eventuali rischi rilevanti (lett. b), abbiano un contenuto e siano presentate in modo che siano con ogni probabilità comprensibili per l'investitore medio del gruppo al quale sono dirette (lett. c), non celino, minimizzino od occultino elementi o avvertenze importanti (lett. d).

L'articolo 31, comma 1, prevede che gli intermediari forniscano ai clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate, con particolare attenzione ai rischi connessi al tipo di strumento finanziario ed alla volatilità del prezzo di tale strumento.

Il comma 2, in relazione alla qualificazione del grado di rischio connesso all'operazione, stabilisce che *“La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:*

- a) i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell'investimento;*
- b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi;*
- c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti;*
- d) eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili a tali strumenti”.*

Il comma 3 dispone che, nel caso in cui l'investitore fornisca al cliente informazioni in merito ad uno strumento finanziario che è oggetto di un'offerta al pubblico in corso, egli informi il cliente delle modalità per ottenere il prospetto di cui all'art. 94 TUF.

A norma dell'art. 34, le informazioni devono essere fornite al cliente in tempo utile prima che sia vincolato da qualsiasi contratto per la prestazione di servizi di investimento ed accessori (co. 2) nonché prima della prestazione di servizi di investimento o accessori (co. 3).

5.1.3. All'art. 39, comma 1, il Regolamento prescrive che gli intermediari, nel prestare servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, valutino l'**adeguatezza** dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari raccomandati rispetto (lett. a) alla conoscenza ed esperienza del cliente, (lett. b) alla sua situazione finanziaria e (lett. c) ai suoi obiettivi di investimento, secondo i criteri ivi dettagliati.

Il menzionato obbligo di condotta si esplica quindi attraverso l'acquisizione di una serie di informazioni dal cliente, l'attribuzione di un profilo di rischio e l'adozione di una raccomandazione personalizzata in relazione allo specifico investimento.

In particolare, ove pertinenti, le informazioni di cui alla lettera a) includono i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza, la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite, nonché il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente (co. 2); quelle di cui alla lettera b) includono i dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari (co. 3), mentre, con riguardo ai fini degli obiettivi di investimento di cui alla lettera c), si devono considerare i dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell'investimento, ove pertinenti (co. 4). Gli intermediari possono fare affidamento sulle informazioni rese, salvo non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete (co. 5).

Ai sensi del successivo art. 40 l'intermediario, sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, effettua la valutazione di adeguatezza, ossia valuta che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento e sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.

5.1.4. Invece, nel caso di servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli, gli artt. 41 e 42 del Regolamento prevedono gli intermediari siano tenuti alla diversa e meno approfondita valutazione di **appropriatezza** dell'investimento, volta alla verifica che “il

cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta” (art. 42, co. 1).

A tal fine, gli intermediari richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza nel settore d’investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto, e quindi richiedono al cliente le medesime informazioni di cui all’art. 39, comma 2, su cui possono fare affidamento salvo non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete, giusto il rinvio all’art. 39, comma 5.

Anche tale adempimento trova attuazione in un’apposita avvertenza da fornire al cliente qualora l’esito sia negativo, che può essere fornita utilizzando un formato standardizzato. (art. 42, co. 3).

5.1.5. Il successivo art. 43 disciplina la prestazione di servizi di mera esecuzione o ricezione di ordini, senza lo svolgimento delle valutazioni di appropriatezza o di adeguatezza (c.d. *execution only*), al ricorrere di tutte e quattro le condizioni ivi previste, fra cui che i servizi siano connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato ed altri strumenti finanziari non complessi (lett. a), che il servizio è prestato su iniziativa del cliente (lett. b), che il cliente è stato chiaramente informato, anche mediante formato standardizzato, che l’intermediario non è tenuto a valutare l’appropriatezza (lett. c), e che l’intermediario rispetti gli obblighi in materia di conflitti di interesse (lett. d).

5.1.6. L’art. 36 del Regolamento prescrive l’utilizzo di un supporto cartaceo ovvero, a determinate condizioni di un supporto duraturo non cartaceo, solo quando ai fini del regolamento è prescritto che le informazioni siano fornite su un supporto duraturo.

5.1.7. L’art. 84 sancisce l’obbligo per le banche di rispettare, fra altre, le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, comma 1, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42 del regolamento nonché di cui al regolamento congiunto Consob-Banca d’Italia nelle materie *sub* lettere *d), e), i), j), l), m)* e *n)* dell’articolo 6, comma 2-*bis*, del Testo Unico, anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di propri prodotti finanziari.

5.2. Riassunto come sopra il quadro normativo rilevante nella fattispecie in esame, si osserva come non sussistesse alcun obbligo contrattuale per l’intermediario di fornire il prospetto informativo. Infatti, la clausola di cui all’art. 38, comma 1, del contratto quadro (doc. 1 attore) impegnava la banca a consegnare solo i documenti previsti dalla normativa di settore, recitando come segue:

“La Banca, prima della sottoscrizione del Prodotto da parte del Cliente, provvede a consegnare al medesimo il documento di acquisto o di sottoscrizione, il prospetto informativo o gli altri documenti informativi, ove prescritti dalla normativa di riferimento”.

La clausola negoziale richiama solo gli obblighi di consegna della documentazione previsti da fonti normative, ribadendo l'obbligo previsto all'art. 31, co. 3, del Regolamento, di fornire le indicazioni su come reperire il Prospetto di cui all'art. 94 TUF. Sul punto merita di essere richiamata l'ordinanza resa dalla Corte di Appello di Venezia d.d. 10.01.2026 sub R.G. n. 1469/2025 di inammissibilità dell'azione di classe promossa da vari risparmiatori nei confronti del medesimo istituto di credito, con riguardo a contratti quadro analoghi a quello in esame:

“4. Neppure può essere accolto il quarto motivo di reclamo, con il quale gli attori sostengono che l'obbligo di consegna in forma cartacea del prospetto informativo e della nota di sintesi discendeva dall'art. 38 del contratto quadro di negoziazione (“Contratto base per la prestazione dei servizi di collocamento, ricezione e trasmissione ordini...”, identico nel contenuto per tutti gli attori) o comunque dagli artt. 34 e 36 del regolamento Consob n. 16190/2007.

Si è detto che il fatto (omessa consegna cartacea del prospetto informativo) è comune a tutti gli attori e consentirebbe l'esercizio dell'azione collettiva, se non fosse che non integra un inadempimento degli obblighi informativi.

Il Tribunale ha ritenuto che l'asserito inadempimento fosse manifestamente insussistente, poiché la clausola 38 del contratto quadro disciplinava il servizio di collocamento di prodotti di terzi, nell'ambito di un rapporto trilaterale, che nella specie non sussisteva, in quanto le azioni offerte erano emesse dalla stessa banca.

La conclusione cui è pervenuto il Tribunale dev'essere confermata.

La clausola in esame regolava gli obblighi della banca che intermediava la vendita di titoli di “società prodotto” (definite dallo stesso contratto come “le società i cui prodotti o servizi sono collocati dalla banca”), mentre nell'occasione, offrendo l'acquisto di proprie azioni, non compiva un'attività d'intermediazione.

Soprattutto, deve considerarsi che il primo comma dell'art. 38 del contratto prevedeva che la banca consegnasse al cliente “il prospetto informativo o gli altri documenti informativi ove previsti dalla normativa di riferimento”.

Così disponendo, il contratto non aggravava gli obblighi legali, prevedendo sempre e comunque la consegna del prospetto informativo, quale che fosse l'operazione intermediata. Non trova

perciò riscontro la tesi degli attori secondo cui la clausola contrattuale introduceva, a favore dei clienti, un regime di “maggiore tutela”.

Non è dunque dalla norma pattizia che possa desumersi l’obbligo di [omissis] di consegnare ai clienti il prospetto informativo delle azioni emesse in occasione dell’aumento di capitale.

*Rimane allora insuperato il rilievo per cui l’art. 94 t.u.f. prevede la predisposizione del prospetto informativo, che dev’essere reso pubblico, ma non necessariamente consegnato in forma cartacea all’investitore. Neppure gli artt. 34 e 36 del reg. Consob n. 16190/2007 sanciscono l’obbligo di consegna del prospetto informativo. Difatti, a parte l’alternatività tra informazioni trasmesse con “strumento duraturo” o mediante il “sito internet” dell’intermediario, le suddette norme regolamentari impongono di fornire al cliente le informazioni sull’intermediario e i suoi servizi, nonché sugli strumenti finanziari e la loro rischiosità (più in generale tutte le informazioni elencate negli artt. 29-32 dello stesso reg.), ma non prescrivono che ciò debba avvenire mediante specifici documenti. **Quindi, le informazioni ben possono essere trasmesse tramite la consegna di una “scheda prodotto” o di documenti denominati in altro modo e non necessariamente con la consegna del “prospetto informativo”.***

... Altrimenti detto, nella prestazione di servizi d’investimento, le informazioni sugli strumenti finanziari, l’illustrazione delle caratteristiche degli stessi e dei rischi connessi, può compiersi con modalità diverse e utilizzando documenti diversi, essendo importante l’effettività dell’informazione e non il nome del documento consegnato al cliente.” (doc. 30 convenuta, enfasi aggiunta).

5.3. Dirimente risulta qualificare l’attività intercorsa in occasione dei vari acquisti di azioni per poi verificare la condotta dell’intermediario e se questi abbia o meno erogato un servizio di consulenza.

Nel primo caso, infatti, la banca è tenuta a fornire le informazioni di cui agli artt. 31, 32 e 34 del Regolamento Intermediari e valutare l’adeguatezza dell’operazione. Nella seconda ipotesi, l’intermediario valuta l’appropriatezza dell’operazione.

Giova ricordare che l’art. 1, co. 5 del TUF, nel definire al tempo i ‘servizi e attività di investimento’, vi ricomprende, fra altri, la ‘esecuzione di ordini per conto dei clienti’ (lett. b), il collocamento con o senza assunzione di fermo e di garanzia nei confronti dell’emittente (lett. c e c-bis), la “gestione di portafogli” (lett. d), nonché la ‘consulenza in materia di investimenti’ (lett. f) - intesa quale “prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta

o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione”.

L’attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti non trova una definizione normativa nell’ordinamento interno, bensì solo nella Direttiva 2004/39/CE, che all’art. 4, par. 1, n 5) la descrive come “*conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti*”.

5.4. In relazione all’acquisto di n. 260 azioni a novembre 2014, è agli atti l’ordine di acquisto sottoscritto da parte attrice in data 05.11.2014, con cui il signor *Pt_1* ha ordinato alla convenuta di acquistare n. 260 azioni al prezzo di € 19,20 ciascuna per un controvalore complessivo di € 4.992,00 (doc. 3 attore – doc. 3 convenuta). L’ordine stesso, redatto su modello predisposto su carta intestata alla convenuta, riporta che sia stata prestata la consulenza: “*Consulenza prestata: SI*”. Inoltre, indica il compimento della valutazione di adeguatezza dell’operazione: “*Segue la verifica di adeguatezza (RI 16190/07) tra prodotto/strumento finanziario e le informazioni rilasciate dal cliente con il questionario MIFID*

- conflitto di interesse emittente su titoli di propria emissione

- strumento a rischio

L’operazione risulta adeguata”.

L’attore lamenta gli esiti erronei della doverosa valutazione di adeguatezza, e l’omessa corretta informazione in merito alla natura e ai rischi dell’investimento in azioni *CP_4*.

Come sopra visto, che l’art. 84 del Regolamento Intermediari fa salvi gli obblighi comportamentali e informativi a carico delle banche anche nel caso di vendita, in fase di emissione di propri prodotti finanziari. Ne deriva, da un lato, l’obbligo dell’istituto di pubblicare preventivamente il prospetto relativo all’offerta al pubblico a norma dell’art. 94 TUF, approvato dalla *CP_3* al fine di fornire a qualsiasi investitore tutte le informazioni necessarie per pervenire a un “fondato giudizio” sulla situazione patrimoniale e sui rischi dell’emittente; dall’altro, restano fermi, a norma dell’art. 84 del Regolamento, gli obblighi di condotta dell’intermediario, tenuto a svolgere le verifiche di adeguatezza nel caso della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, ovvero, in difetto, del test di appropriatezza.

5.4.1. Tanto l'attore quanto la convenuta hanno dimesso un unico questionario di profilatura risalente al 19.09.2012 (doc. 1 attore - doc. 2 convenuta), in cui il signor *Pt_1* ha dichiarato:

- di non possedere nessuna formazione né esperienza specifica in ambito finanziario;
- di avere come principale fonte di reddito la sua attività di lavoro autonomo/imprenditore;
- di avere un reddito annuo netto fino a 30.000 euro;
- di avere una conoscenza media degli strumenti finanziari esistenti, avendo una discreta conoscenza dei principali strumenti finanziari, sapendo che il capitale investito in titolo azionario subisce generalmente maggiori variazioni rispetto a quello investito in titoli obbligazionari;
- di avere quale obiettivo di investimento la gestione del risparmio e la moderata crescita dell'investimento accettando moderate oscillazioni o riduzioni di valore dell'investimento nel tempo, con propensione al rischio medio-bassa;
- di avere un orizzonte temporale di investimento da 3 a 6 anni;
- che eventuali perdite (intorno al 15% sul patrimonio finanziario nel corso di un anno) non incidono sul mantenimento dei propri impegni finanziari.

Dal questionario risulta quindi la classificazione di parte attrice quale cliente al dettaglio, con profilo di investitore "PRUDENTE".

5.4.2. Secondo la banca, essa avrebbe adempiuto ad ogni obbligo sulla stessa gravante, in quanto avrebbe consegnato la documentazione prevista dalla legge, recante tutte le informazioni sui servizi prestati ed i rischi connessi, con particolare riguardo al rischio interesse ed al rischio liquidità, avrebbe richiesto all'attore le informazioni necessarie, avrebbe confermato le operazioni e informato del conflitto di interesse.

In particolare, la convenuta evidenzia che l'attore avrebbe concluso per iscritto il contratto quadro nel settembre 2012, in cui all'art. 54 sarebbe espressamente evidenziato che *"con riguardo agli ordini relativi a Strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati (...) il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili."*

L'attore, tuttavia, lamenta di non aver ricevuto le necessarie informazioni in occasione dell'investimento effettuato due anni dopo la stipula del contratto quadro.

A fronte delle contestazioni attoree, era onere dell'intermediario, a norma dell'art. 23 TUF, dimostrare di aver effettivamente illustrato al cliente le informazioni necessarie per comprendere la rischiosità dell'investimento al momento della prestazione del servizio di consulenza.

5.4.3. La convenuta non ha tuttavia dimostrato di aver consegnato ulteriori documenti, né di aver illustrato ulteriori delucidazioni sull'operazione al di là delle segnalazioni del conflitto di interesse e della rischiosità dello strumento riportati nell'ordine di acquisto.

In particolare, non ha indicato di aver fornito le informazioni su come reperire il prospetto informativo di cui all'art. 94 TUF. Tantomeno ha esplicitato quali accorgimenti siano stati adottati per ridurre i rischi da conflitto di interesse, né le informazioni rese al cliente sulla rischiosità dell'investimento.

Ne deriva che l'intermediario non ha fornito alcuna prova di aver posto in essere una condotta attiva al fine di assolvere agli obblighi informativi, senza aver intrapreso alcuna iniziativa concreta, nemmeno finalizzata a verificare se la controparte contrattuale fosse effettivamente in grado di comprendere il rischio dell'operazione.

Un intervento attivo risulta necessario a fronte della profilazione del cliente al dettaglio come "prudente" con propensione al rischio medio-basso e della indicazione della illiquidità delle azioni CP_5 già nell'estratto titoli del 31.12.2013 (doc. 4 attore, pag. 57).

Sul punto si osserva che dalla sola circostanza che il cliente detenesse simile strumento non può trarsi la conclusione che esso fosse in grado di acquisire autonomamente una compiuta conoscenza dei relativi profili di rischio e non esclude pertanto una responsabilità dell'intermediario: *"In tema d'intermediazione finanziaria, l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento CP_3 n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo."* (Cass. ord. n. 18153/2020).

Va sottolineata invero la centralità e l'importanza di un'adeguata informativa alla clientela, soprattutto nelle operazioni in cui gli strumenti vengono offerti dall'intermediario nel suo doppio ruolo di fornitore del servizio di investimento e di emittente. In siffatte operazioni, come osservato dalla CP_3 le asimmetrie informative che connotano il rapporto tra il cliente e la CP_I rendono arduo per l'investitore comprendere le caratteristiche ed i rischi delle operazioni, con la conseguente compressione del principio del perseguimento del miglior interesse del cliente.

L'intermediario non ha quindi dimostrato di aver fornito al cliente un'informativa effettiva, sia in forma documentale che orale, comunicata preventivamente allo stesso cliente e che risultasse chiara, comprensibile e adeguata, tale da porlo nelle condizioni di acquisire una ragionevole consapevolezza della natura del servizio offerto e dei rischi connessi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 31 e 32 del Regolamento Intermediari.

Un tanto vale a maggior ragione se si considera che nel modulo d'ordine la stessa *CP_1* ha riconosciuto che le azioni in esame in quanto strumento non quotato su mercati regolamentati, sono soggette a temporanee difficoltà di vendita. Gli obiettivi di investimento, nello specifico, erano però stati individuati dall'attore in un lieve aumento del capitale, con accettazione di oscillazioni o perdite moderate/limitate. L'orizzonte temporale d'investimento è stato definito in un arco temporale da 3 a 6 anni. Anche tali aspetti risultano incongrui rispetto all'investimento nelle azioni in oggetto, che, come esposto nella stessa scheda prodotto, possono presentare difficoltà nella liquidazione e subire oscillazioni di valore consistenti.

Né è dato comprendere l'esito positivo della valutazione di adeguatezza dell'operazione cui è pervenuto l'intermediario, alla luce della composizione del portafoglio del cliente gestito dalla convenuta, che alla data del 31.12.2014 risultava composto quasi esclusivamente da titoli della

Controparte_1 (doc. 4 attore, pag. 52).

5.4.4. Poiché la convenuta non ha provato di avere adempiuto compiutamente agli obblighi informativi sulla natura e sui rischi dell'investimento, né di avere svolto in modo effettivo e corretto le necessarie valutazioni di adeguatezza - peraltro prive di adeguata motivazione - deve ritenersi inadempiente agli obblighi gravanti su di essa quale intermediaria.

5.5. In relazione all'acquisto in data 09.04.2015 di ulteriori n. 250 azioni *CP_5* al prezzo di € 19,20 cadauna la banca ha affermato di aver compiuto una verifica di adeguatezza/appropriatezza dell'operazione (comparsa, pag. 27), il quale avrebbe detenuto in portafoglio altri titoli obbligazionari per oltre € 30.000,00.

Nel corso del giudizio ha poi dimesso il rendiconto dell'operazione accompagnata da una schermata estratta dai sistemi informatici secondo cui l'operazione impartita in data 07.04.2015, eseguita su ordine del cliente in regime di "consulenza exec. only" sarebbe stata appropriata (doc. 21 convenuta).

5.5.1. Per l'effetto la banca conferma di aver prestato un servizio di consulenza o comunque di gestione del portafogli a norma dell'art. 40 Reg. *Controparte_7*

Tuttavia, trattandosi nella fattispecie di azioni non quotate, il servizio non può essere inquadrato come *execution only*, dovendosi quindi scrutinare sulla base degli ordinari obblighi informativi posti in capo all'intermediario, non essendo soddisfatte tutte le condizioni previste dall'art. 43, tra cui "a) i suddetti servizi sono connessi a uno dei seguenti strumenti finanziari non complessi: 1) azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione delle azioni di OICR diversi dagli OICVM e delle azioni che incorporano uno strumento derivato".

5.5.2. Dagli atti emerge solo una mera indicazione di appropriatezza dell'operazione, riportata sulla schermata del sistema informatizzato interno, senza la dimostrazione di aver fornito alcuna informazione all'investitore sul conflitto di interesse dell'emittente e sulla rischiosità dello strumento in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21 TUF.

In particolare, non risulta aver consegnato all'investitore alcuna documentazione afferente all'investimento in oggetto, né di aver illustrato in occasione dell'operazione i rischi connessi alla medesima.

Non è, inoltre, condivisibile la valutazione positiva di appropriatezza dell'operazione, alla luce dell'assenza di una specifica formazione finanziaria del cliente e della sua sola conoscenza media degli strumenti finanziari, come risultanti dalla scheda di profilazione, e della riconosciuta illiquidità del titolo negli estratti conto, incompatibile con il profilo dell'attore. A seguito dell'operazione, infatti, alla data del 31.12.2015 il suo portafoglio risultava composto per circa il 42,82% da azioni *CP_5*, pari a € 31.672,62 su un valore complessivo di € 73.973,62 (doc. 4 attore, pag. 47). Tale dato contrasta con la valutazione di appropriatezza dell'ulteriore acquisto di azioni *CP_5* effettuata dalla convenuta, della quale, peraltro, non è provato che l'attore sia stato informato.

Difetta inoltre qualsiasi prova che l'intermediario abbia effettivamente eseguito una valutazione di adeguatezza e ne abbia comunicato l'esito al cliente.

5.5.3. Pertanto, la convenuta risulta inadempiente tanto all'obbligazione di fornire una informazione chiara all'investitore a norma dell'art. 21 TUF, quanto all'obbligazione di svolgere correttamente la verifica di appropriatezza ai sensi degli artt. 41 e 42 del Reg. Intermediari.

Ne deriva la responsabilità della banca anche in relazione all'acquisto dell'aprile 2015.

5.6. Al grave inadempimento della convenuta consegue l'accoglimento della domanda dell'attore, che ha invocato la risoluzione dei singoli contratti di investimento: "*In tema di intermediazione*

finanziaria, l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro, quanto quella dei singoli ordini, nella misura in cui si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, atteso che l'assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa «cinghia di trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all'investitore (Cass. n. 24648/2023).

La risoluzione presuppone, ai sensi dell'art. 1455 c.c., che l'inadempimento sia di non scarsa importanza. Come noto, alla valutazione della gravità dell'inadempimento concorrono sia elementi di carattere oggettivo, dati dall'interesse del creditore all'adempimento ovvero dall'incidenza nell'economia complessiva del contratto, sia elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti, come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra (cfr. Cass. n. 22346/2014).

5.6.1. Nel caso in esame, sul piano oggettivo, è evidente l'incidenza degli obblighi a carico dell'intermediario per l'equilibrio del contratto, affinché l'investitore, parte più debole, possa compiere scelte informate e consapevoli, mentre sul piano soggettivo, la condotta della convenuta non può essere considerata priva di colpa, né si riscontra inadempienza o tolleranza dell'attore.

Né la convenuta ha fornito la prova in giudizio dell'irrelevanza dell'inadempimento, ossia che anche nel caso in cui avesse fornito tutte le operazioni necessarie l'attore avrebbe comunque concluso l'investimento.

Pertanto, il comportamento della convenuta rappresenta un grave inadempimento e giustifica l'accoglimento della richiesta di risoluzione dei contratti di acquisto delle azioni e la restituzione delle somme pagate.

5.6.2. Alla luce di quanto precede deve essere accolta l'istanza, formulata dalla convenuta in via riconvenzionale, di condanna dell'attore alla restituzione dei titoli oggetto di causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato, nonché di compensazione delle poste reciprocamente dovute.

A quest'ultimo riguardo la banca ha provato in modo sufficiente, attraverso il deposito delle relative contabili, che l'attore ha ricevuto, a titolo di dividendi, importi che vanno detratti da quanto a lui dovuto a titolo di restituzione di capitale ed interessi. Anche dei dividendi di cui ai

documenti 28 e 35 deve tenersi conto, essendosi le relative circostanze verificatesi successivamente allo spirare dei termini per le produzioni documentali.

5.6.3. La banca richiede altresì la restituzione delle azioni gratuite erogate all'attore e dei relativi dividendi. Ad un attento esame si osserva che la convenuta ha prodotto soltanto attestazioni circa le azioni che gli sarebbero state assegnate a titolo gratuito in ottemperanza a deliberazioni delle assemblee dei soci, deliberazioni non dimesse agli atti, ad eccezione dell'estratto dell'assemblea del 16.10.2025, con cui al punto 3 è stata deliberata l'assegnazione di azioni proprie della banca agli azionisti nella misura di n. 1 azione gratuita ogni n. 100 azioni detenute (doc. 34 convenuta). L'effettiva assegnazione di ulteriori n. 8 azioni gratuite risulta confermata dall'erogazione del dividendo di aprile 2026 (doc. 35 convenuta).

Pertanto, mentre in relazione all'assegnazione di n. 5 azioni gratuite in ottemperanza alla predetta delibera del 2026 risulta dimostrato il nesso causale con i precedenti acquisti oggetto di causa per i quali è accolta la domanda attorea (n. 510 azioni), restano sconosciute a questo giudicante le ragioni fondanti l'assegnazione di altre azioni gratuite al signor *Pt_1*. Tali ulteriori azioni, pertanto, sono escluse dalle restituzioni, non essendo dimostrato che la loro attribuzione trovi fondamento negli acquisti oggetto di causa (cfr. sul punto C. App. Trento – sez. dist. Bolzano, sentenze n. 114/2024 e n. 172/2025).

5.7. In generale, l'obbligo di restituzione di quanto ricevuto è ancorato all'art. 2033 c.c., per cui gli interessi ed i frutti sono dovuti solo dal momento in cui viene meno la buona fede dell'*accipiens*, la cui valutazione non deve confondersi con l'imputabilità dell'inadempimento: *“In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, ai fini della spettanza dei frutti e degli interessi su quanto è oggetto di ripetizione, la buona fede ex art. 2033 c.c. è da intendersi come buona fede soggettiva dell'accipiens e si identifica nell'ignoranza dell'obbligo restitutorio”* (Cass. sent. n. 423/2025).

L'obbligazione restitutoria, quindi, sorge solo in conseguenza della risoluzione del contratto.

Ai fini della decorrenza degli interessi e dei frutti, l'art. 2033 c.c. individua nella “domanda” l'atto che fa cessare la buona fede. Pertanto, la decorrenza degli interessi va individuata nel momento in cui l'*accipiens* acquisisce conoscenza dell'obbligo di restituzione, la quale si ritiene decorra dalla proposizione della domanda giudiziale, considerata la natura costitutiva dell'azione di risoluzione per inadempimento. Da tale data l'interesse legale sul debito per interessi accessorio all'obbligazione restitutoria è dovuto al saggio previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c.

5.7.1. Parte attrice ha però avanzato in via principale, oltre alla richiesta di risoluzione e restituzione dell'importo capitale, altresì domanda risarcitoria nonché espressa domanda di riconoscimento di interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dal giorno del pagamento, aumentati al tasso ex art. 1284, co. 4, c.c. dal giorno della domanda.

La domanda di interessi dal giorno del pagamento integra richiesta di interessi compensativi a finalità risarcitoria.

La Suprema Corte ha precisato, con particolare riguardo alla fattispecie di intermediazione finanziaria, che al fine di evitare eventuali ingiustificati disallineamenti, derivanti dall'esecuzione data ad un contratto sinallagmatico oggetto di risoluzione, l'obbligo di restituzione integrale dei frutti deve essere coniugato con l'obbligo di corrispondere gli interessi di legge a far data dal pagamento della somma oggetto di ripetizione, per cui i frutti e gli interessi ricevuti in forza del contratto non sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 2033 c.c. (v. Cass. n. 423/2025 cit.).

Ne consegue, in accoglimento della espressa domanda, il riconoscimento di interessi compensativi al saggio legale sin da ogni pagamento intervenuto ad opera dell'attore.

5.7.2. Pertanto, va dichiarata la risoluzione dei negozi di acquisto del 05.11.2014 e 09.04.2015 per complessive n. 510 azioni, con condanna dell'attore alla restituzione dei titoli alla convenuta comprensivi delle ulteriori n. 5 azioni proporzionalmente assegnate a titolo gratuito, e con condanna di quest'ultima alla restituzione al signor *Pt I* del prezzo pagato, maggiorato degli interessi di legge da ogni pagamento, e dal 19.03.2025 (giorno di notifica dell'atto introduttivo) nella misura di cui all'art. 1284, co. 4 c.c. fino al saldo, detratti i dividendi netti percepiti (cfr. Cass. ord. n. 7677/2025).

5.7.3 L'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi risulta peraltro infondata, traendo gli stessi fonte direttamente dall'obbligo restitutorio *ex lege*, non essendo quindi soggetti al termine prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. (cfr. Cass. n. 22978/2015).

Dal novero delle restituzioni devono invece, ritenersi escluse, per le ragioni sopra già esposte, le azioni assegnate dalla banca a titolo gratuito ed i relativi dividendi.

Trattandosi di debito di valuta, non spetta rivalutazione monetaria.

5.7.4. L'importo da restituire all'attore, in applicazione della compensazione tra i rispettivi crediti invocata dalla convenuta – ed operante *ex lege* dal momento della loro coesistenza a norma dell'art. 1243 c.c. (v. Cass. n. 2661/2019) – ammonta dunque ad euro **9.514,06** per capitale, **euro**

482,21 per interessi, oltre gli ulteriori interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. maturati sull'importo capitale dal 22.04.2026 sino al saldo:

Periodo	Capitale	Interessi	Dividendi	Tot. Capitale	Tot. interessi
05.11.2014 - 31.03.2015 (acquisto n. 260 azioni)	4.992,00	13,81		4.992,00	13,81
01.04.2015 (doc. 10-bis, p. 4: div. netto € 0,22 x 260 az.)			- 57,20	4.948,61	0,00
01.04.2015 - 08.04.2015	4.948,61	0,47		4.948,61	0,47
09.04.2015 - 12.04.2016 (+ n. 250 azioni, totale n. 510 azioni)	9.836,11	41,39		9.836,11	41,86
13.04.2016 (doc. 10-bis, p. 3: div. netto € 0,20 x 510 az.)			- 102,00	9.775,97	0,00
13.04.2016-17.04.2018	9.775,97	32,41		9.775,97	32,41
18.04.2018 (doc. 10-bis, p. 2: div. netto € 0,15 x 510 az.)			- 76,50	9.731,88	0,00
18.04.2018 - 02.04.2019	9.731,88	40,18		9.731,88	40,18
03.04.2019 (doc. 10-bis, p. 1: div. netto € 0,20 x 510 az.)			- 102,00	9.670,06	0,00
03.04.2019 - 31.03.2022	9.670,06		93,27	9.670,06	93,27
01.04.2022 (doc. 10: div. netto € 0,44 x 510 az.)			- 224,40	9.538,93	0,00
01.04.2022 - 02.04.2023	9.538,93	209,73		9.538,93	209,73
03.04.2023 (doc. 10: div. netto € 0,46 x 510 az.)			- 234,60	9.514,06	0,00
03.04.2023 - 16.05.2024	9.514,06	443,79		9.514,06	443,78
17.05.2024 (doc. 10: div. netto € 0,50 x 510 az.)			- 255,00	9.514,06	188,78
17.05.2024 - 30.09.2024	9.514,06	88,62		9.514,06	277,40
01.10.2024 (doc. 10: div. netto € 0,15 x 510 az.)			- 76,50	9.514,06	200,90
01.10.2024 - 18.03.2025	9.514,06	99,44		9.514,06	300,34
19.03.2025 - 28.04.2025 (int. ex art. 1284, co. 4 c.c.)	9.514,06	116,25		9.514,06	416,59
29.04.2025 (doc. 19: div. netto € 0,52 x 510 az.)			- 265,20	9.514,06	151,39

29.04.2025 – 01.10.2025 (int. ex art. 1284, co. 4 c.c.)	9.514,06	426,24		9.514,06	577,63
02.10.2025 (doc. 28: div. netto € 0,22 x 510 az.)			- 112,20	9.514,06	465,43
02.10.2025 – 21.04.2026 (int. ex art. 1284, co. 4 c.c.)	9.514,06	531,78		9.514,06	997,21
22.04.2026 (doc. 35: div. netto € 1,00 x 515 az., di cui n. 5 az. gratuite)			- 515,00	9.514,06	482,21

6. Spese di lite

6.1. In applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la banca convenuta deve rifondere all'attore le spese di lite. Tuttavia, poiché le domande relative alle 300 azioni acquistate prima del 2014 sono risultate meritevoli di reiezione, con conseguente rigetto di parte delle pretese, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti metà delle spese.

6.2. La liquidazione avviene in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm., tabella 2, scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00. Tenuto conto della limitata attività svolta, essendo stata l'istruttoria esclusivamente documentale, nonché della violazione dei principi di sinteticità e chiarezza di cui all'art. 121 c.p.c. da parte del difensore dell'attore, che non si è sempre attenuto ai limiti dimensionali previsti dal D.M. n. 110/2023 (v. memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c. di 50 pagine), e considerato altresì il modesto pregio dell'attività difensiva, spesso risoltasi nella mera riproduzione di altre decisioni e nell'indicazione di dati non sempre pertinenti o corretti rispetto alla fattispecie, si ritiene di applicare i parametri minimi per tutte le fasi.

La convenuta è quindi tenuta a rifondere a parte attrice la metà (1/2) delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente per l'intero (2/2) in € 2.540,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali del 15%, oltre accessori per iva e cap come per legge, con pagamento diretto a favore dell'Avv. Sergio Calvetti, dichiaratosi antistatario.

4.3. La convenuta soccombente è tenuta altresì a rifondere a parte attrice la metà (1/2) delle spese per il procedimento di mediazione, che si liquidano per l'intero (2/2) in base al D.M. n. 55/2014 e ss. mm., tabella 25-bis in relazione alla sola fase di attivazione secondo i parametri medi, in € 441,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali del 15%, oltre accessori per iva e cap come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita o respinta,

1. **dichiara** risolti i contratti di acquisto delle azioni oggetto di causa d.d. 05.11.2014 e 09.04.2015, meglio descritti in motivazione, per grave inadempimento di [...] e per l'effetto:

Controparte_1

- **condanna** l'attore *Parte_1* alla restituzione di n. 510 azioni oggetto dei suddetti contratti e di ulteriori n. 5 azioni assegnate in proporzione a titolo gratuito a favore della convenuta *Controparte_1* ;
- **condanna** la convenuta *Controparte_1* , già operata la compensazione degli importi a questa dovuti in conseguenza della risoluzione, al pagamento in restituzione a favore dell'attore *Parte_1* [...] della somma di euro 9.514,06 per capitale, oltre euro 482,21 per interessi, oltre gli ulteriori interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. maturati sull'importo capitale dal 22.04.2026 sino al saldo;

2. **rigetta** la domanda di risoluzione di parte attrice in relazione ai restanti acquisti oggetto di causa perché prescritta;

3. **rigetta** la domanda di risarcimento di parte attrice in relazione ai restanti acquisti oggetto di causa perché infondata;

4. **condanna** la convenuta *Controparte_1* a rimborsare all'attore *Parte_1* la metà (1/2) delle spese di lite, con compensazione tra le parti della restante metà, spese che si liquidano per l'intero (2/2) in euro 2.540,00 per compensi di questo giudizio, nonché in euro 441,00 per compensi per il procedimento di mediazione, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, oltre accessori per previdenza ed i.v.a. come per legge e successive occorrenze, con pagamento diretto ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Sergio Calveti, dichiaratosi antistatario.

In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così deciso, li 02.07.2026

Il Giudice

Massimiliano Segarizzi